

BOZZE DI STAMPA

14 giugno 2021

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (2271)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

LA RUSSA, TOTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Sospensione delle limitazioni negli spostamenti)

1. Le limitazioni agli spostamenti introdotte dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 sono sospese sino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Tutte le limitazioni agli spostamenti introdotte dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 sono abrogate dal giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.».

1.2

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e fino al 31 luglio 2021, nelle zone bianche cessano di applicarsi le misure di cui all'articolo 7, comma 1, secondo e terzo periodo, e di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021. Nelle zone bianche continuano ad applicarsi le misure di cui al Capo I del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le «Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» allegate all'ordinanza del Ministro della salute del 29 maggio 2021 e le misure di cui al presente decreto-legge esplicitamente riferite a dette zone bianche. Nelle zone bianche restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati».

Conseguentemente, all'articolo 5, commi 1, 2, 2-bis, 3, dopo le parole: «in zona gialla» aggiungere le seguenti: «e bianca».

1.3

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 2, sostituire le parole: «in entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla», con le seguenti: «su tutto il territorio nazionale, senza limiti di orario.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

Art. 2

2.1

GRANATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.».

2.2

CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «una volta al giorno».

2.3

CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «e nel limite» sino alla fine del periodo.

2.4

CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. Dal 18 maggio cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.»

Conseguentemente, sopprimere i commi da 2-ter a 2-sexies.

Art. 3

3.1

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE, GALLONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire l'avvio in presenza delle attività didattiche di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore, si applicano anche per l'anno scolastico 2021-2022 le disposizioni di cui al comma 1. Non sono altresì ammesse deroghe allo svolgimento in presenza delle attività didattiche di cui al presente comma, se non in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2.».

Art. 3-bis

3-bis.0.1

LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Ammissione di tutti gli idonei nelle graduatorie finali del concorso straordinario).

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, si dispone, l'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie finali relative alla procedura straordinaria, indetta con decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi 2 e seguenti del decreto - legge n. 126 del 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 2019, n. 159, per le sole classi di concorso dove risultano esaurite le GAE.»

3-bis.0.2

LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza Covid-19)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021/2022 può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»

3-bis.0.3

LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Trasformazione dell'organico di fatto di sostegno in organico di diritto)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e in considerazione della ripresa delle attività in presenza, per gli a.s 2021/2022 e 2022/2023 è prevista la trasformazione dei posti di sostegno in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.»

Art. 4

4.1

MALLEGNI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Resta consentita senza limiti di orario, anche al chiuso e a prescindere dal colore della zona, la ristorazione in favore dei clienti alloggiati negli alberghi e in altre strutture ricettive, che può essere effettuata anche avvalendosi di pubblici esercizi convenzionati».

Art. 4-bis

4-bis.1

CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1, sopprimere le parole: «in zona gialla».

4-bis.2

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1, sostituire le parole: «in zona gialla» con le seguenti: «su tutto il territorio nazionale».

Art. 5

5.1

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1 sopprimere le parole: «in zona gialla».

5.5

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 2-bis, sostituire le parole da: «In zona gialla» fino a: «al chiuso», con le seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.2

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «100 per cento».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «e, comunque» fino alla fine del periodo.

5.3

NUGNES, LA MURA

Sopprimere il comma 4.

5.4

GRANATO

Sopprimere il comma 4.

Art. 6

6.1

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1-bis sostituire le parole «Dal 1° luglio 2021, in zona gialla» con le seguenti parole: «Dal 15 giugno 2021, in zona gialla e dal 1° luglio 2021, su tutto il territorio nazionale».

6.2

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1-bis sostituire le parole: «Dal 1° luglio 2021» con le seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.3

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 2 sopprimere le parole: «in zona gialla».

6.4

CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Al comma 3, sopprimere le parole: «all'aperto».

6.5

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «Dal 1° luglio 2021 in zona gialla» con le seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 6-bis

6-bis.1

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1, sopprimere le parole: «in zona gialla».

Art. 7

7.1

GRANATO

Sopprimere il comma 2.

7.2

NUGNES, LA MURA

Sopprimere il comma 2.

Art. 8

8.1

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 2 sostituire le parole: «Dal 15 giugno 2021 in zona gialla» con le seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 8-bis

8-bis.1

CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Al comma 2, sostituire le parole: «Dal 15 giugno 2021 in zona gialla» con le seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8-bis.2

GRANATO

Al comma 2, sopprimere le parole: «e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.».

8-bis.3

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

All'articolo 8-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole: «i partecipanti» con le seguenti: «gli ospiti di età superiore ai 12 anni»;*

2) *in fine, aggiungere il seguente periodo: «Eventuali controlli sul rispetto della prescrizione di cui al precedente periodo, relativa al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, possono essere effettuati esclusivamente da forze dell'ordine, polizia locale e autorità sanitarie avvalendosi dell'elenco dei partecipanti alle feste che, ai sensi delle «Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» allegate all'ordinanza del Ministro della salute del 29 maggio 2021, deve essere mantenuto per 14 giorni»;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. La prescrizione di cui al precedente comma, relativa al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, continua a non trovare applicazione in zona bianca».*

8-bis.4

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Al comma 2 sostituire le parole: i« partecipanti» con le seguenti: «gli ospiti di età superiore ai 12 anni».

8-bis.5

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo:

«Eventuali controlli sul rispetto della prescrizione di cui al precedente periodo, relativa al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, possono essere effettuati esclusivamente da forze dell'ordine, polizia locale e autorità sanitarie avvalendosi dell'elenco dei partecipanti alle feste che, ai sensi delle «Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» allegate all'ordinanza del Ministro della salute del 29 maggio 2021, deve essere mantenuto per 14 giorni».

8-bis.6

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo:

«La prescrizione di cui al precedente periodo, relativa alle certificazioni verdi, continua a non trovare applicazione in zona bianca».

ORDINE DEL GIORNO

G8-bis.1

MALLEGNI

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure

urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19",

premesso che:

dopo il lungo periodo di incertezza e restrizioni, è quanto mai opportuno adottare misure che garantiscano alle imprese operanti in tutti i settori, in particolare in quello turistico, una solida ripresa che consenta l'avvio di una nuova fase di investimenti,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prevedere: la reintroduzione dello strumento del *voucher* nei settori del turismo, degli eventi, ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie; contributi diretti o crediti d'imposta per sostenere le spese per i Covid-test, le sanificazioni, i dispositivi di protezione individuale per il personale e per i clienti; la predisposizione di corridoi turistici, mediante accordi tra Stati, per garantire vacanze *Covid free*.

EMENDAMENTI

Art. 8-ter

8-ter.1

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* «Dal 1° luglio 2021», *con le seguenti:* «Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

2) *sostituire le parole:* «sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente» *con le seguenti:* «gioco pubblico, svolte nei negozi e punti di gioco, nelle sale giochi, nelle sale scommesse, nelle sale bingo e casinò e in tutti i pubblici esercizi aventi attività principale diversa da quella di raccolta di gioco pubblico»;

3) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «È consentito lo svolgimento anche in data anteriore, di attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico.».

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.».

8-ter.2

GALLONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* «Dal 1° luglio 2021», *con le seguenti:* «Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

2) *sostituire le parole:* «sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente» *con le seguenti:* «gioco pubblico, svolte nei negozi e punti di gioco, nelle sale giochi, nelle sale scommesse, nelle sale bingo e casinò, nelle sale bowling e in tutti i pubblici esercizi aventi attività principale diversa da quella di raccolta di gioco pubblico»;

3) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «È consentito lo svolgimento anche in data anteriore, di attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico.».

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.».

8-ter.0.1

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-quater.

(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti a causa di provvedimenti sanitari)

1. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con provvedimenti di propria competenza, dispone la verifica dei dati consumo di elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze diverse dalla prima abitazione e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della piccola impresa a livello nazionale a far data dal 1 marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019 e dal 1 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provvedimenti dell'Autorità e calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettricità e gas, identificati dal comma precedente, le differenze in riduzione dei consumi di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e provvedono a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le ulteriori componenti tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo complessivo per il cliente.

3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le società di distribuzione di elettricità e gas applicano le relative riduzioni nelle successive prime bollette utili e a scalare nelle successive.

4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle società di distribuzione, che hanno provveduto a garantire la funzionalità dei servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività economiche qui considerate, l'Autorità istituisce una specifica componente tariffaria e la pone a carico delle società di trasmissione e trasporto nazionali di elettricità e gas che le compensano con corrispondenti riduzioni degli utili annuali corrisposti agli azionisti pubblici e privati, nazionali e internazionali, fino ad esaurimento della componente.

5. L'Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per l'anno 2020 e i successivi fino al termine della crisi sanitaria in atto e comunque alla cessazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.»

Art. 9

9.1

PARAGONE

Sopprimere l'articolo.

9.2

GRANATO

Sopprimere l'articolo.

9.3

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) test salivare: test per i bambini di età inferiore a 12 anni»;

b) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) effettuazione di test salivare per bambini di età inferiore a 12 anni, con esito negativo al virus Sars-Cov-2.»;

c) *al comma 5, dopo le parole: «lettera c)», aggiungere le seguenti: «e c-bis)».*

9.4

GRANATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il servizio sanitario nazionale assicura, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la gratuità dei test di cui al comma 1, lettere c) e d), effettuati per motivi di lavoro, di salute o di studio, ivi compresi i test necessari all'accesso in presenza di candidati ai concorsi pubblici.

2-ter. Con decreto del ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del comma *2-bis*.

2-ter. Per le finalità di cui al comma *2-bis* è autorizzata la spesa, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

9.5

GRANATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Il servizio sanitario nazionale assicura, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la gratuità del test di cui al comma 1, lettera d), effettuato per motivi di lavoro, di salute o di studio, ivi compresi i test necessari all'accesso in presenza di candidati ai concorsi pubblici.

2-ter. Con decreto del ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del comma *2-bis*.

2-ter. Per le finalità di cui al comma *2-bis* è autorizzata la spesa, per l'anno 2021, di 50 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

9.6

GRANATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* A partire della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per le spese sostenute per motivi di lavoro, di salute o studio, ivi compresi i concorsi pubblici, per l'effettuazione del test di cui al comma 1, lettera c), limitatamente all'anno 2021, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura dell'80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 1.000 euro pro capite.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *2-bis*, entro il limite complessivo di 20 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

9.7

LA RUSSA, TOTARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. I dati sono trattati dalle autorità competenti o dagli operatori autorizzati per verificare una delle condizioni di cui al comma 2. A tal fine i dati personali non possono essere conservati da chi esercita il controllo.».

9.8

LA RUSSA, TOTARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. I dati trattati ai fini del rilascio delle certificazioni non possono essere conservati oltre il periodo di validità delle certificazioni.».

9.9

MALLEGNI, GALLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. 1. Dal 1° luglio 2021, a bordo degli autobus turistici, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, è consentito il completo riempimento, con la prescrizione che i viaggiatori e il personale di bordo siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo.»

9.10

NUGNES, LA MURA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. I tamponi e gli esami sanitari previsti per il rilascio delle certificazioni verdi, di cui al presente articolo, sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze individua le modalità attuative del presente comma.».

ORDINE DEL GIORNO

G9.1

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (AS 2271),

premesso che:

nel decreto legge n. 52 del 2021 sono contenute, all'articolo 2, delle disposizioni volte a favorire la graduale ripresa della mobilità interregionale; in particolare, all'articolo 9 si prevede l'introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette "certificazioni verdi Covid-19", comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo;

le certificazioni verdi COVID-19, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto e ai sensi dell'articolo 1-*bis* del dl n. 44 del 2021, convertito con legge 28 maggio 2021, n. 76, saranno necessarie per garantire: gli spostamenti territoriali delle persone; la possibilità per gli accompagnatori (di pazienti non affetti da COVID-19) di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e nei reparti di pronto soccorso; le uscite temporanee in favore di ospiti di alcune strutture residenziali; l'accesso a specifiche ipotesi di spettacoli, eventi sportivi, fiere, convegni e congressi; la possibilità di partecipazione alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; la possibilità di accesso, come visitatori, ad alcune strutture residenziali o di assistenza;

considerato che:

le certificazioni derivanti dalla vaccinazione e dall'avvenuta guarigione avranno una validità rispettivamente di nove e sei mesi, mentre quella rilasciata a seguito di un test negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea;

dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati nelle zone gialla e bianca. La norma dispone che chi è in possesso di certificazione verde può spostarsi in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa. Tali spostamenti rimangono chiaramente sempre consentiti, anche in assenza della predetta certificazione, per compro-

vate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione;
considerato, inoltre, che:

l'esito negativo del tampone antigenico rapido o molecolare è una delle tre condizioni, tra loro alternative, per ottenere il certificato verde, ma, a differenza delle altre due ipotesi, vaccinazione o guarigione da Covid-19, il tampone ha un costo non indifferente e variabile tra le Regioni;

è alquanto evidente che non possono sorgere discriminazioni di trattamento fra cittadini, ed ostacoli di natura economica che vadano a limitare le possibilità di spostamento, al di fuori della necessaria e preminente tutela della salute pubblica;

sarebbe inconcepibile che i costi per raggiungere l'obiettivo condiviso della riconquista della normalità finissero per ricadere sul cittadino, già provato dalle restrizioni legate alla crisi sanitaria;

valutato, inoltre, che:

in Francia i test, accessibili a chiunque, sono completamente rimborsati dal sistema sanitario nazionale. Da quest'estate, inoltre, il tampone molecolare in Francia sarà gratis anche per i turisti, così come per tutti i francesi. Questa scelta, sollecitata anche dal Parlamento europeo in sede di approvazione del green pass comunitario, rappresenterà dunque un fattore di attrattività turistica per il territorio transalpino;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di delineare appositi stanziamenti, nel primo provvedimento utile, per garantire la gratuità dei test antigenici o molecolari volti all'ottenimento delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, al fine di evitare l'insorgere di limitazioni alla libertà di spostamento, anche transfrontaliero, dei cittadini derivanti da impedimenti di natura economica.

EMENDAMENTI

9.0.1

PARAGONE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Gratuità dei test antigenici rapidi e dei tamponi molecolari)

1. Per le finalità di cui all'art. 9, i test antigenici rapidi e i tamponi molecolari sono gratuiti per tutti e a carico del Servizio sanitario nazionale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.»

Art. 11

11.1

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:

«1-ter. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio in virtù dell'applicazione dell'articolo 13, comma 13, del decreto-legge n. 183 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.2

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sostituire le parole "15 giugno 2021" con le seguenti: "31 gennaio 2022".».

ORDINI DEL GIORNO

G11.1

DELL'OLIO, GIROTTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19",

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame proroga fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'Allegato 2 del decreto-legge, con alcune eccezioni introdotte dalla Camera dei deputati, per le quali la proroga viene estesa fino al 31 dicembre 2021;

in particolare la proroga di cui alla voce n. 2 dell'Allegato 2 - stabilita fino al 31 luglio 2021 (rispetto al termine previgente del 30 aprile 2021) - concerne le norme transitorie relative alle procedure pubbliche di acquisto e di pagamento dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi medici nonché all'ambito delle mascherine chirurgiche utilizzabili dagli operatori sanitari. Tali norme sono poste, rispettivamente, dai commi 1 e 3 dell'articolo 5-*bis* del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Il comma 1 del citato articolo 5-*bis* prevede che, nel periodo temporale summenzionato, il Dipartimento della protezione civile, i "soggetti attuatori", individuati dal Capo del medesimo Dipartimento, nonché il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, siano autorizzati ad acquisire i dispositivi di protezione individuale idonei per prevenire contatti, *droplets* ("goccioline") e trasmissione aerea, come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373

del 12 febbraio 2020, ed altri dispositivi medici, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il comma 3 consente, per il medesimo periodo temporale, il ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari e prevede che siano utilizzabili, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, anche mascherine prive del marchio CE (marchio di conformità alle prescrizioni europee);

durante l'esame presso la Camera dei deputati, a seguito delle modifiche operate all'articolo 11, è stata soppressa la voce n. 4 dell'Allegato 2, recante la proroga di cui all'articolo 15, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020. Tale proroga, di cui si propone la soppressione, ha consentito, nel periodo emergenziale, di importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e DPI, in deroga alle vigenti disposizioni, avviando una procedura di validazione straordinaria (a cura dell'Istituto superiore di sanità per le mascherine chirurgiche; dell'INAIL per i DPI) relativamente alla tempistica necessaria per la conformità alle prescrizioni europee in materia (marchio CE). In tal modo, è stata resa possibile, anche sul territorio nazionale, la produzione e la fornitura, in tempi rapidi, sia delle mascherine chirurgiche (dispositivi medici), sia dei DPI (dispositivi per la protezione dei lavoratori sanitari quali guanti, occhiali, visiere, camici, maschere protettive facciali filtranti e scarpe);

considerato che:

le misure citate in premessa, assolutamente comprensibili nel momento storico nel quale sono state introdotte, appaiono oggi non più necessarie, tenuto conto che la disponibilità di presidi protettivi regolarmente certificati risulta essere più che sufficiente per soddisfare il fabbisogno del Paese sia per far fronte all'emergenza sanitaria ancora in corso, sia per consentire il regolare svolgimento delle attività economiche in piena sicurezza. Mantenere ancora valida la possibilità di far ricorso a dispositivi privi di marcatura CE ha come effetto una ulteriore distorsione del mercato che andrebbe a vantaggio di quelle aziende che, usufruendo della deroga, avrebbero la possibilità di immettere sul mercato dispositivi non certificati ad un prezzo inferiore rispetto a quanto nelle possibilità delle imprese che rispettano i normali vincoli di legge, le quali sono tenute a farsi carico dei costi derivanti dalle verifiche di conformità del prodotto al fine di garantire un articolo di qualità e sicuro per l'utilizzatore;

i dati relativi a dispositivi ed apparecchiature utili per il contrasto al Coronavirus in ambito sanitario e scolastico, distribuiti a Regioni, dalla Protezione Civile e dal Commissario Straordinario alle Regioni e alle Province Autonome, dimostrano che i volumi di maschere FFP2 e FFP3 richiesti dagli enti si è ridotto sensibilmente nei primi mesi del 2021 (database ADA - Analisi Distribuzione Aiuti del Ministero della Salute. Se si considera il dato di facciali filtranti distribuiti nelle prime tre mensilità dell'anno (dal 1° gennaio 2021 al 5 aprile 2021 - ultimo dato disponibile) e lo si confronta con i tre mesi iniziali dell'emergenza sanitaria (1° marzo 2020 - 5 giugno 2020), si nota

una contrazione del materiale consegnato del 13%. In questa prima fase del 2021, sono state consegnate a Regioni ed Enti, 56.170.382 maschere tra FFP2 e FFP3, il che si concretizza in una stima del fabbisogno mensile di 19 milioni di dispositivi. Per le maschere chirurgiche, il dato del materiale distribuito nel primo trimestre del 2021 (gennaio-marzo) fa segnare un drastico aumento rispetto ai primi tre mesi dell'emergenza (marzo-maggio 2020, +243%). L'aumento è imputabile, in gran parte, al valore di maschere consegnate alle scuole, che nella prima parte della pandemia erano state tenute chiuse per evitare il propagarsi del virus. In questo inizio 2021, le maschere chirurgiche consegnate a scuole e strutture sanitarie è stato pari a 755.988.416 unità, il che consente di stimare un fabbisogno mensile poco inferiore ai 252 milioni di pezzi;

secondo i dati delle principali associazioni di categoria di produttori di dispositivi e mascherine, aggregando il fabbisogno delle imprese sanitarie con quello delle realtà industriali, la domanda mensile di prodotti FFP2 e FFP3 può essere considerata pari a meno di 92.000.000, mentre ammonta a 544.288.000 il fabbisogno mensile stimato per le maschere chirurgiche. Con il miglioramento del quadro epidemiologico, dovuto anche all'accelerazione della campagna vaccinale a cui stiamo assistendo, e con l'implementazione dei protocolli anti-contagio nei contesti lavorativi, è ipotizzabile immaginare che la reale richiesta di maschere di protezione sia sensibilmente inferiore rispetto a quanto calcolato e che questo valore sia destinato a diminuire ulteriormente con il miglioramento del quadro emergenziale;

ne consegue, dunque, che la capacità produttiva del comparto è in grado di assorbire il fabbisogno stimato per i dispositivi di protezione individuale, senza la necessità di ricorrere a presidi realizzati in deroga e privi di marcatura CE;

appare opportuno segnalare che, in ambito europeo, al momento, sono quattro i Paesi europei che hanno optato per rimuovere tale autorizzazione in deroga e ripristinare le ordinarie regole di mercato: Germania, Spagna, Regno Unito e Belgio. La proroga andrebbe, inoltre, anche a penalizzare il *Made in Italy*, invalidando gli investimenti e gli sforzi economici messi in atto dalle aziende italiane per potenziare la filiera nazionale dei dispositivi di protezione, a beneficio di imprese provenienti da Paesi Extra-UE, che gioverebbero, al contrario, di un vantaggio di costo più che competitivo. I dati Invitalia, dimostrano, infatti, come siano stati stanziati più di 60 milioni di euro per il potenziamento e la riconversione della filiera, e lo sforzo compiuto dalle imprese italiane nel rafforzare la rete di fornitura per questi prodotti è testimoniato anche dalle statistiche relative al valore di maschere (chirurgiche e DPI) cedute all'estero nel corso del 2020, che ha fatto segnare, un aumento complessivo del +111% rispetto al dato del 2019;

valutato che:

occorrerebbe intervenire in maniera organica sulla disciplina che sinora ha consentito, in via straordinaria e transitoria, la produzione in Italia di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuali, l'importazione e l'immissione in commercio di prodotti importati, prevedendo l'abrogazione

dei commi da 1 a 4 del summenzionato articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cd. decreto Cura Italia), recante disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione e dell'articolo 66-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio), in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione dei citati prodotti, nonché la soppressione della possibilità di utilizzare mascherine prive del marchio CE, anche se previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, di cui all'articolo 5-*bis* del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

impegna il Governo:

alla luce delle modifiche operate all'articolo 11 del provvedimento in esame, e in particolare della soppressione della voce n. 4 dell'Allegato 2, recante la proroga di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, ad adottare le opportune iniziative volte a interrompere il percorso di immissione in deroga alle normative vigenti di dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici ed impedire l'entrata sul mercato di presidi non certificati e suscettibili di generare rischi per la salute degli utilizzatori, in analogia con quanto fatto in altri Paesi europei.

G11.2

CALDEROLI, AUGUSSORI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 2271, "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19",

premesso che:

il provvedimento in esame è volto a impostare una progressiva e completa normalizzazione dei rapporti e delle attività sociali, sconvolti in questo anno di pandemia; tra questi obiettivi è ricompresa anche la piena riespansione delle attività politiche connesse all'esercizio della sovranità popolare;

già con il decreto-legge n. 183 del 2020 (c.d. "milleproroghe") è stata facilitata la raccolta firme per i progetti di legge d'iniziativa popolare; ora è necessario, per ragioni di equità e di ragionevolezza, agevolare anche le procedure propedeutiche alla presentazione dei quesiti dei referendum abrogativi in Corte di cassazione e in Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione;

il comma 1-*bis* dell'articolo 11 reca una proroga di un mese dei termini di legge per il deposito delle firme e dei certificati necessari per le

richieste di referendum abrogativo, ma si riferisce esclusivamente a quelle annunciate nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 maggio 2021;

i tre mesi per la raccolta delle firme oggi previsti, appaiono del tutto insufficienti a rimediare alle limitazioni che ancora condizionano, di fatto e di diritto, la libera circolazione dei cittadini e porrebbero in seria difficoltà i comitati promotori;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare di un mese il termine di cui all'articolo 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relativo alla raccolta delle firme per tutte le richieste di referendum abrogativo presentate nell'anno 2021, nonché di posticipare alla data del 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine previsto per il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 11-*quater*

G11-*quater*.1

PAPATHEU

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ",

premesso che:

la direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 - c.d. Direttiva SUP (*Single Use Plastic*) - che contiene disposizioni sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, vieta, dal prossimo 3 luglio, l'utilizzo di determinati prodotti in plastica monouso per i quali esistono alternative in commercio;

l'articolo 4 della direttiva, recante norma sulla riduzione del consumo, prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato, in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure intendono produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella

parte A dell'allegato sul territorio dello Stato membro rispetto al 2022. Entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri preparano una descrizione delle misure adottate ai sensi del primo comma, la notificano alla Commissione e la rendono pubblica;

la Parte A dell'allegato alla direttiva reca l'elenco dei prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione del consumo, indicando: 1) tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; 2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti: a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

l'articolo 12 della direttiva reca "Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso" e dispone che per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini della direttiva medesima, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato, è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione. Si prevede che entro il 3 luglio 2020 la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, pubblici orientamenti recanti esempi di cosa sia considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della direttiva stessa, se del caso;

a tale riguardo, non risultano ancora emanati gli orientamenti della Commissione europea a norma dell'articolo 12 della direttiva. Con riferimento alla emanazione di tali orientamenti, il gruppo di esperti della Commissione sta attualmente consultando gli Stati membri, risultando ancora talune criticità nella definizione degli orientamenti e non essendo attualmente ancora definito il quadro degli orientamenti europei in materia;

l'articolo 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020) reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della citata direttiva (UE) 2019/904. In particolare prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la

messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti; c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile; d) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori; e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa; f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera; g) abrogare l'articolo 226-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904;

tale direttiva sta suscitando polemiche e resistenze nel nostro paese a partire dal Presidente di Confindustria che ha affermato che le linee guida sulla direttiva chiudono di fatto un intero settore industriale. Tra le aziende che subiranno gli effetti più marcati ci sono sicuramente i produttori di bevande analcoliche, che in Italia sono per il 70% del totale imbottigliate in polietilene tereftalato (Pet);

lo stesso Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ha definito la direttiva «assurda per la quale va bene solo la plastica che si ricicla. Questo a noi non può andar bene», e quello dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è andato oltre, parlando di «un approccio ideologico che penalizza le industrie italiane, lasciando sul terreno "morti e feriti" in termini di fallimenti aziendali e disoccupazione»;

occorrerebbe, pertanto, in primis concedere come accaduto in altri Paesi Ue, almeno un ulteriore anno per far adeguare i singoli paesi alla nuova normativa, per permettere a tutte le imprese produttrici di plastica monouso,

già gravate, come tutte, dalla crisi economica in connessione al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di poter smaltire le proprie forniture giacenti in magazzino;

tali misure seguono all'introduzione del nostro ordinamento dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati MAC-SI - c.d. *plastic tax*;

considerato che:

l'articolo 9, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 - c.d. "Sostegni bis" - all'esame della Camera, proprio in considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici, che sarebbero gravati dalla *plastic tax*, in connessione al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive dell'imposta,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni urgenti volte a tutelare le imprese produttrici italiane interessate dalla nuova normativa europea, prevedendo, nell'immediato, una maggiore tempistica per il recepimento delle nuove disposizioni, permettendo alle stesse imprese di adeguarsi.

G11-quater.2

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19",

premesso che:

in questa fase di incertezza economica, è quanto mai opportuno consentire alle PMI di usufruire di tutti quegli strumenti di accesso al credito che possano garantire alle stesse di ritornare ad investire sul mercato;

contestualmente è di fondamentale importanza che gli istituti di credito possano erogare la dovuta liquidità ponendo le minori condizioni possibili alle aziende che stanno uscendo da un periodo economico difficilissimo;

il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali ha previsto all'articolo 13 misure per il sostegno alla liquidità delle imprese;

nonostante vengano estese temporalmente, i regimi del Fondo per le PMI e di Garanzia Italia prorogandoli ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 ed allungando contestualmente fino a 10 anni la durata massima dei finanziamenti, rimangono ancora irrisolti i profili legati alla discrezionalità degli Istituti di Credito nel rilascio delle risorse in rapporto alle garanzie bancarie che le aziende devono assicurare;

risolvere il potenziale problema legato alle conseguenze della richiesta sui rating delle imprese è quanto mai urgente in questa fase di incertezza economica,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile affinché si possa addivenire ad un sistema in cui lo spazio di discrezionalità agli istituti di credito sulla valutazione del merito creditizio, non penalizzi ulteriormente le imprese destinatarie delle garanzie, ma piuttosto favorisca una ripresa economica che, contestualmente al piano di riaperture possa essere solida e duratura.

EMENDAMENTI

Art. 11-sexies

11-sexies.0.1

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-sexies.1.

(Proroga dell'autorizzazione all'acquisito di autobus tramite la convenzione Consip Autobus 3)

1 All'articolo 200, comma 7, ultimo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2021 "».

Art. 11-duodecies

11-duodecies.0.1

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-duodecies.1.

(Proroga del termine degli adempimenti relativi agli obblighi informativi erogazioni pubbliche)

1. Per l'anno 2021 gli obblighi relativi alla pubblicità degli aiuti di Stato di cui all'articolo 1 comma 125-*quinquies* della legge 4 agosto 2017, n. 124, come introdotto dall'articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, possono essere ottemperati entro il termine del 31 ottobre, senza applicazione delle sanzioni relative al ritardo o all'omessa comunicazione.».

Art. 11-sexiesdecies

11-sexiesdecies.1

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-*bis* della legge 4 agosto 2017, n. 124, il termine ultimo per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 giugno 2022. Conseguentemente, non si applicano per l'anno 2021 le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 125-*ter* della legge 4 agosto 2017, n. 124.».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «comma 125-ter», con le seguenti: «commi 125-bis e 125-ter».
